

La sospensione dell'attività di somministrazione per le violazioni in materia di gioco

di Marilisa Bombi

Che nell'era della comunicazione globale possano continuare a persistere posizioni interpretative differenziate tra i diversi tribunali amministrativi regionali su una medesima disposizione, pare a dir poco inammissibile. Eppure, così è. La sentenza n. 2192 del 14 aprile 2007 del Tribunale campano, infatti, afferma esattamente l'opposto di quanto solo pochi mesi fa ha affermato il Tar Lombardia, Milano, con sentenza n. 294 del 7 febbraio 2008, che ha annullato il provvedimento di chiusura di un pubblico esercizio disposto dal dirigente del comune, in quanto il potere sanzionatorio esercitato nella materia dei giochi leciti, essendo attinente alla materia dell'ordine pubblico, è direttamente attribuito al Sindaco dall'art. 110, comma 10, del R.D. n. 773/1931. Il conferimento del potere al Sindaco, evidenziava il Tar della Lombardia è ribadito dall'art. 54 del d. lgs. n. 267/2000, che affida al medesimo, quale ufficiale di governo, l'adozione degli atti che gli sono attribuiti da leggi e regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

La disposizione che prevede, da parte del Comune interessato, la chiusura del pubblico esercizio che ha violato le disposizioni in materia di gioco lecito è prevista dall'articolo 110 del tulp e, precisamente, al comma 10.

“10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.”

La disposizione, come risulta evidente, sanziona due distinte ipotesi che non lasciano, in capo al Sindaco, alcuna discrezionalità:

- a) la prima violazione di una qualsiasi delle norme contenute al comma 9 del medesimo articolo 110 che comporta la sospensione dell'attività del pubblico esercizio sia questo albergo, stabilimento balneare, sala giochi, ovvero tutte le attività il cui esercizio è soggetto alla licenza prevista dall'articolo 86 del tulp ed anche, quindi, gli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- b) la reiterazione della violazione di una qualsiasi delle norme contenute al comma 9 del medesimo articolo 110 che comporta la revoca della licenza dell'attività autorizzata.

Si sorvola sulla scala di valori individuata dal legislatore che prevede la sospensione e la revoca della licenza di esercizio per la violazione di disposizioni a carattere fiscale e non punisce con la revoca anche l'imprenditore che reitera la violazione sanzionata dal comma 8 del medesimo articolo 110, ovvero consente l'utilizzo degli apparecchi da gioco ai minori di anni 18. Tra l'altro, per questo imprenditore la sanzione massima della chiusura dell'esercizio è di soli 15 giorni anziché i trenta previsti per le norme che intendono reprimere l'uso di apparecchi non a norma.

Il comma 9 ter del medesimo articolo 110 tulpS prevede che *“Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.”* Aams informa, di norma, immediatamente il Comune competente, ovvero il Comune nel cui territorio sono collocati gli apparecchi da intrattenimento perché proceda a disporre la chiusura dell'esercizio che, tuttavia, non è immediata e neppure automatica. Infatti, la chiusura *rectius* sospensione dell'attività, può essere disposta soltanto nell'ipotesi in cui viene emesso il decreto ingiuntivo di pagamento, ovvero non può essere disposta nell'ipotesi in cui il soggetto al quale la violazione è stata contestata si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione. Sostiene questa tesi, l'interpretazione dell' articolo 8 bis della legge 689 del 1981 il quale, al quinto comma, recita che:

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Se, quindi, la reiterazione non opera nel caso del pagamento della sanzione in misura ridotta, a *fortiori*, il pagamento in misura ridotta chiude il procedimento sanzionatorio, nella sostanza disponendone l'archiviazione e, quindi, la possibilità di dar corso agli adempimenti ulteriori tra i quali la chiusura dell'esercizio. In tal senso, già la Corte costituzionale si è chiaramente espressa, con l'ordinanza n. 46 del 20 febbraio 2007 che, pur trattando violazioni al codice della strada, affronta la questione, di carattere generale, connessa al significato da attribuire al pagamento in misura ridotta. Afferma, infatti la Corte che:

“....., nel caso di pagamento in misura ridotta, l'interessato manifesta proprio la volontà di prestare acquiescenza all'accertamento della responsabilità per le violazioni contestate (come affermato dal diritto vivente e, in particolare, dalle sentenze della Corte di cassazione n. 3735 del 2004 e n. 2862 del 2005) e, quindi, di non impugnare il verbale, restando irrilevante che a ciò si sia eventualmente indotto al fine di impedire che il verbale di contestazione acquisti efficacia di titolo esecutivo «per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento» (art. 203, comma 3, del codice della strada);

Diverso è il caso del pagamento a séguito di ordinanza-ingiunzione, perché l'interessato, in quest'ultima ipotesi, ha già instaurato un contenzioso amministrativo che riguarda proprio il verbale di contestazione, con ciò dimostrando la volontà di non fruire del beneficio e di accettare il rischio che tale procedimento possa concludersi con

un'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione contestata (art. 204, comma 1, del codice della strada);

Pertanto, la scelta del legislatore di attribuire l'effetto di precludere il ricorso giurisdizionale solo al pagamento in misura ridotta, e non anche al pagamento della sanzione inflitta con l'ordinanza-ingiunzione, si giustifica per il fatto che la suddetta finalità deflativa può essere compiutamente realizzata soltanto nella prima ipotesi e non nella seconda, nella quale non è stata prestata acquiescenza ed anzi è già stato instaurato un contenzioso”

6 giugno 2008

(su gentile concessione di EDK editore)